

Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e a. / Commissione**(Causa T-713/22)**

(2023/C 63/71)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrenti: Portumo — Madeira — Montagem e Manutenção de Tubaria SA (Zona Franca di Madera) (Funchal, Portogallo), Ponticelli — Consultadoria Técnica SA (Zona Franca di Madera) (Funchal), Ponticelli Angoil — Serviços Para a Indústria Petrolífera SA (Zona Franca di Madera) (Funchal) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e P. Casillas Vázquez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III [notificata con il numero C(2020) 8550] ⁽¹⁾;
- in subordine, annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l'ordine di recupero dell'aiuto in essa contenuto;
- in subordine, annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata e l'ordine di recupero dell'aiuto in essa contenuto, a causa del metodo di calcolo errato utilizzato per determinare la base dell'aiuto;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo: violazione della decisione della Commissione del 27 giugno 2007, nel caso N421/2006, e della decisione della Commissione del 2 luglio 2013, nel caso SA.34160 (2011/N), nonché degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e degli articoli 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE e 56 TFUE, avendo la Commissione mantenuto un'interpretazione restrittiva del concetto di «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera» e di «creazione e mantenimento di posti di lavoro nella regione».

Secondo motivo: violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, per non aver dichiarato direttamente che il regime di aiuti era compatibile sulla stessa base.

Terzo motivo, dedotto in subordine: nullità dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella misura in cui l'ordine di recupero in essa contenuto viola l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589, in quanto è contrario ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Quarto motivo, dedotto in subordine: nullità dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, in quanto la determinazione della base imponibile del presunto aiuto di Stato è errata.

⁽¹⁾ GU 2022, L 217, pag. 49.